



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SESTA CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione,

letti gli atti della procedura n. 3968/2023 Rg. Es. e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;

rilevato che è pacifico fra le parti che sia cessata la materia del contendere, in quanto la ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (già ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■) ha stipulato con il ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, in data successiva all'avvio della presente procedura, un nuovo contratto di locazione relativo all'immobile oggetto di rilascio;

rilevato che la debitrice esecutata, costituita solo con comparsa del 25 gennaio 2024, ha contestato in via preliminare l'ammissibilità della condanna ex art. 614 bis c.p.c. emessa da questo Giudice in data 28 dicembre 2023 nonché la congruità dell'importo dovuto, chiedendo la revoca del provvedimento;

rilevato, in primo luogo, che l'ordinanza emessa è pienamente conforme al disposto del nuovo art. 614 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie, secondo cui *“Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612”*;

rilevato che la disposizione citata dalla esecutata è stata modificata come sopra detto e che il precedente di questo Giudice prodotto, emesso nel mese di luglio 2022, si riferisce chiaramente alla previgente disciplina;

rilevato che, nonostante sia discussa in dottrina l'applicabilità dell'art. 614 bis c.p.c. alle procedure di rilascio, questo Giudice ritiene che la formulazione della norma (*“Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro ...”*) non precluda la possibilità di applicazione alle dette procedure, posto che la norma fa un generico riferimento a tutte le ipotesi di condanna all'adempimento di obblighi



diversi dal pagamento e che l'art. 614 bis c.p.c. è inserito, nell'impianto codicistico, in un titolo autonomo, non riferendosi specificamente all'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare; in tal senso si richiamano, solo per completezza, alcuni precedenti di merito nel senso indicato (cfr. Tribunale Aosta, 30/09/2022, n.297 secondo cui *“L'istituto previsto e disciplinato dall'articolo 614-bis del Cpc, è applicabile sia nel giudizio di cognizione sia nel giudizio di esecuzione ed è relativo all'esecuzione delle obbligazioni di “facere” infungibili, di quelle di non fare, e comunque di obblighi diversi dal pagamento delle somme di denaro, come nei casi di condanna alla consegna o al rilascio di cose”*; Trib. Trento, 8.2.2011, che ravvisa, in tema di mancata ottemperanza all'ordine di rilascio dell'immobile, un nucleo di incoercibilità nella prestazione);

rilevato che, in mancanza di diverse indicazioni da parte del legislatore, deve ritenersi che l'ordinanza ex art. 614 bis c.p.c., ove emessa dal Giudice dell'esecuzione, possa essere opposta nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. ovvero nel 20 giorni dalla conoscenza legale o effettiva; opposizione che, nella specie, non risulta proposta nei termini dalla e- [REDACTED]

rilevato, in ordine alla contestazione sul *quantum*, che l'art. 614 bis c.p.c. prevede che *“Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”*. Ora è evidente che, proprio sulla scorta della irrisoria condanna contenuta nel titolo esecutivo (*“condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma annua di euro 445,00 dal 2014 sino all'effettivo rilascio dell'immobile in questione, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali per come specificato in motivazione”*) l'esecutata ha tratto un indubbio vantaggio dall'inadempimento, se sol di pensi che il nuovo contratto di locazione prevede un contratto di € 450 mensili; a tal proposito si precisa che la stipula del contratto di locazione è una circostanza nuova in quanto lo stesso è stato sottoscritto in data successiva alla emissione dell'ordinanza ex art. 614 bis c.p.c., per cui in nessun caso il Giudice dell'esecuzione avrebbe potuto tenerne conto dell'ammontare del canone nella determinazione del *quantum*. A ciò si aggiunga che il [REDACTED] per lungo tempo ha atteso l'esecuzione spontanea da parte dell'esecutata che nemmeno dopo il provvedimento di fissazione dell'udienza del 28 dicembre 2023 ha mostrato di voler adempiere. Invero, nonostante una precisa richiesta di interlocuzione da parte di questo



Giudice e l'espresso invito formulato nel decreto del 6 dicembre 2023 (*"rilevato, tuttavia, che in considerazione della particolare natura del bene (cabina elettrica che, per come si legge nel verbale, appare attiva e funzionante), occorre interloquire con la società debitrice al solo fine di comprendere se l'eventuale liberazione del bene (eventualmente con l'assistenza di personale specializzato che si occupi di rimuovere i contatori o l'eventuale strumentazione intera) e il conseguente distacco di energia comporti danni a terzi, che usufruiscono della fornitura; rilevato che la società debitrice va invitata, fin da ora, ad operarsi per l'eventuale spostamento della cabina in altro luogo"*) la società esecutata non si è costituita e non ha dimostrato di essere pronta ad adempiere. Solo dopo l'emissione della condanna ex art. 614 bis c.p.c., in tempi rapidi, le parti sono giunte alla risoluzione della controversia con la stipula del nuovo contratto di locazione; rilevato che nell'individuazione dell'importo di € 150,00 si è tenuto conto dei parametri di cui all'art. 614 bis c.p.c. anche in considerazione della natura della prestazione e del danno derivante al [REDACTED] dall'impossibilità di rientrare nella disponibilità del bene;

P. Q. M.

RIGETTA

la richiesta di revoca dell'ordinanza ex art. 614 bis c.p.c.;

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'improcedibilità dell'esecuzione.

Provvede sulle spese con separato decreto ex art. 611 c.p.c.

Si comunichi.

Catania, 01/02/2024

Il Giudice

Laura Messina

